

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO PER  
L'EFFICIENZA DEI SERVIZI (APICALE DI 7^ q.f.)

=====

CAPO I -PRINCIPI GENERALI

ART.1 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI

1. In attuazione di quanto disposto dagli artt.5 e 6 del D.P.R. 03.08.1990 N.333 e dall'Accordo Regionale A.N.C.I. - Sindacati del 31.01.1991, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche, supplemento al n.32 del 28.03.1991, e' costituito un fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi.

2. Tale fondo e' alimentato secondo le disposizioni di cui all'art.5 del D.P.R. 333/90 e la sua dotazione viene annualmente determinata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previone.

ART.2 - FINALITA'

1. Il fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi e' finalizzato:

- a) in via prioritaria, alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita';
- b) a compensare prestazioni di lavoro straordinario;
- c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro;
- d) ad attribuire compensi per l'esercizio di compiti comportanti responsabilita' specifiche, rischi o disagi particolarmenti rilevanti, nonche' per la reperibilita';
- e) a corrispondere compensi per aggiornamento professionale.

2. All'atto della iscrizione a bilancio del fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi, l'Amministrazione Comunale determina, in rapporto alle esigenze organizzative ed agli obiettivi dell'Ente e sentite le Organizzazioni Sindacali, la dotazione di ciascuna delle voci di spesa sopra specificate.

CAPO II - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'

ART. 3 - UTILIZZO DELLA QUOTA DEL FONDO DI EFFICIENZA DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA'.

1. Fino alla definizione di appositi parametri di produttivita', i compensi destinati alla incentivazione della produttivita' sono

erogati in base alla realizzazione di progetti di tipo strumentale o di progetti di risultato, di norma di durata annuale, così come definiti dall'art.12 del D.P.R. 1.2.1986, N. 13 e dall'art. 6 dell'Accordo Regionale A.N.C.I. - Sindacati del 31.01.1991.

2. Detti compensi possono essere erogati anche sulla base dell'ottimale svolgimento dei servizi ( art.6 - lett. c - dell'Accordo Sindacale del 31.01.1991), sempreche' ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) con il medesimo organico dell'anno precedente si dimostra che lo standard di rendimento del servizio e' stato migliorato;

b) in presenza di una diminuzione di organico rispetto alla dotazione dell'anno precedente si dimostra che lo standard del rendimento del servizio e' stato mantenuto o migliorato;

c) con il medesimo organico dell'anno precedente (o con un incremento delle unita' lavorative) ed in presenza di un aumento dei carichi di lavoro si e' dimostrato che e' stato mantenuto o migliorato lo standard di rendimento del servizio.

3. Le eventuali economie che alla fine dell'anno di riferimento si registrano a carico delle altre voci di spesa del fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi sono poste ad incremento della quota assegnata per la produttivita' e sono redistribuite proporzionalmente tra tutte le strutture operative.

4. Le economie di gestione - individuate ai sensi dell'art.5 - comma 3 - D.P.R. 333/90 - sono attribuite secondo quanto dispone l'art.7 dell'Accordo A.N.C.I. - Sindacati del 31.01.1991.

#### ART.4 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI PRODUTTIVITA'.

1. I progetti di produttivita' sono presentati dal Segretario Comunale di concerto con i responsabili delle strutture operative entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle indicazioni programmatiche, degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla Giunta Comunale entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Detti progetti devono essere redatti utilizzando l'apposito modello, di cui all'allegato "A" al presente Regolamento.

3. La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno esamina ed approva i progetti presentati.

4. In sede di contrattazione decentrata si stabilisce la quota del fondo incentivante la produttivita' assegnata a ciascuna struttura operativa.

5. Nel caso in cui taluni progetti non siano in linea con le indicazioni fornite dalla Amministrazione, la Giunta Comunale invita i soggetti responsabili a riformulare progetti stessi, assegnando un tempo non superiore ai venti giorni.

6. Trascorso il termine di cui sopra la Giunta Comunale, decide in via definitiva sulla approvazione o non approvazione dei progetti medesimi.

7. Qualora la Giunta Comunale non attivi la suddetta procedura nel termine del 30 marzo, si potra' procedere all'attribuzione della produttivita' sulla base dell'ottimale svolgimento dei servizi (art.6 - lett. c - dell'Accordo Sindacale del 31.01.1991), di cui al precedente art.3, comma 2.

#### ART. 5 - VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA'.

1. La verifica del completamento dei progetti di produttivita' e' effettuata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla Giunta Comunale, che, acquisito il previo parere del Segretario Comunale deve valutare se i risultati prefissati sono stati raggiunti nella loro interezza.

2. Il raggiungimento parziale degli obiettivi del progetto di produttivita' comporta la riduzione proporzionale del fondo assegnato alla struttura operativa.

3. A questo riguardo la Giunta Comunale rapporta i risultati conseguiti in misura percentuale.

4. Il raggiungimento di meno del 50% degli obiettivi o il mancato raggiungimento di essi comporta la esclusione della erogazione di compensi per la produttivita'.

5. Nel caso in cui la produttivita' sia da erogare sulla base della ipotesi di cui al precedente art. 3 comma 2, la Giunta Comunale, e' chiamata ad accertare che sussistono le condizioni che definiscono l'ottimale rendimento del servizio.

#### ART.6 - CALCOLO DELL'INCENTIVO INDIVIDUALE DI PRODUTTIVITA'

1. Il calcolo della attribuzione del premio di produttivita' e' determinato nel modo che segue:

a) moltiplicazione, per ciascun dipendente partecipante al progetto, degli indici relativi al rendimento individuale, alla partecipazione al progetto (o presenza in servizio nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al precedente art.4 comma 7), al livello retributivo = quota individuale;

b) sommatoria di tutte le quote individuali diviso il fondo di pertinenza della struttura operativa = importo unitario;

c) importo unitario moltiplicato la quota individuale = premio di produttivita' (incentivo individuale di produttivita').

## ART. 7 - VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO INDIVIDUALE

1. La valutazione del rendimento individuale e' compiuta, utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato "B" al presente Regolamento, dal Segretario Comunale, sentito il responsabile della struttura operativa.
2. Il rendimento e' valutato mediante i seguenti indicatori:
  - a) "apporto individuale", intendendosi per tale l'impegno profuso in termini qualitativi e quantitativi nella realizzazione del progetto;
  - b) "rispetto tempi e scadenze", intendendosi per tale il rispetto dei compiti assegnati per la realizzazione del progetto, il grado di autonomia dimostrato e la corretta gestione del tempo lavorativo;
  - c) "arricchimento professionale", intendendosi per tale la capacita' di operare in gruppo e la capacita' di cogliere le opportunita' di crescita professionale.
3. Ai fini della produttivita' la valutazione del rendimento si articola su tre piani di valore crescente ai quali corrispondono rispettivamente i punteggi di ST (livello standard), 1, 2.
4. Per il rendimento individuale sono attribuibili un massimo di punti 6.
5. Nessun premio e' attribuito a chi non raggiunge i punti 5.
6. I provvedimenti di valutazione devono essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.
7. Il giudizio che non attribuisce il punteggio massimo deve essere motivato.
8. I dipendenti che, nel corso dell'anno, abbiano prestato servizio in piu' di una struttura operativa sono valutati per l'apporto individuale dato alla realizzazione dei progetti ai quali hanno partecipato ed in proporzione al periodo di partecipazione a ciascun progetto.
9. Ogni censura irrogata nel corso dell'anno di pertinenza del progetto comporta l'abbattimento del 15% del punteggio relativo al rendimento individuale.
10. Nel caso in cui la produttivita' sia da attribuirsi sulla base della ipotesi di cui al precedente art.3, comma 2 (ottimale svolgimento del servizio), il rendimento individuale e' valutato secondo i suesposti criteri.

## ART.8 -VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO.

1. L'indice relativo alla partecipazione al progetto, si determina

sottraendo alla quota di 365 giornate annue convenzionali tutte le assenze dal servizio per qualsiasi causa, ad eccezione di quelle relative a:

- congedo ordinario, festività sopresse e riposi sostitutivi;
- permessi e aspettative per attività sindacale;
- il periodo di astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 30.12.1971 n.1204, per una durata massima di mesi cinque;
- infortunio sul lavoro o malattia professionale.

2. Nel caso che si debba attribuire la produttività sulla base della ipotesi di cui al precedente art.4 - comma 7 (ottimale svolgimento del servizio), il coefficiente relativo alla partecipazione al progetto è sostituito con quello di presenza in servizio, determinato secondo i suesposti criteri.

#### ART. 9 - PARAMETRO RETRIBUTIVO

1. Il parametro retributivo è quello indicato a fianco di ciascuna delle seguenti qualifiche funzionali:

- 1^ qualifica funzionale	1,00
- 2^ qualifica funzionale	1,30
- 3^ qualifica funzionale	1,50
- 4^ qualifica funzionale	1,80
- 5^ qualifica funzionale	2,00
- 6^ qualifica funzionale	2,20
- 7^ qualifica funzionale	2,35
- 8^ qualifica funzionale	2,50

2. Per i dipendenti che nel periodo considerato abbiano mutato la qualifica funzionale si applica il punteggio proprio delle diverse qualifiche per i corrispondenti tempi di permanenza in ciascuna struttura operativa.

#### ART.10 - ESCLUSIONE DAL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

1. Fatta eccezione per i deceduti in servizio, nessun premio di produttività è corrisposto ai dipendenti che non abbiano superato 120 giornate di presenza convenzionale calcolate secondo i criteri di cui al precedente art. 9.

2. Sono esclusi dal premio di produttività i dipendenti nei cui confronti sia stata iniziata la procedura per scarso rendimento o nei cui confronti sia stata comminata una qualsiasi sanzione disciplinare superiore alla censura.

#### ART. 11 - RIDUZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE SPETTANTE ALLA STRUTTURA OPERATIVA.

1. La quota del fondo incentivante la produttività assegnata a ciascuna struttura operativa è ridotta, oltre che nel caso di parziale raggiungimento degli obiettivi del progetto, anche nei seguenti casi:

a) qualora la sommatoria dei punteggi relativi al rendimento individuale di tutti i dipendenti partecipanti al progetto non raggiunga il 50% del punteggio massimo disponibile;

b) qualora la sommatoria degli indici di partecipazione individuale di tutti i dipendenti indicati dal responsabile della struttura operativa come partecipanti al progetto non raggiunga il 50% del punteggio massimo a disposizione.

2. In tali casi la quota di fondo incentivante spettante a ciascun progetto è ridotta in misura proporzionale al punteggio raggiunto.

3. Le quote non spese del fondo di incentivante la produttività sono riportate ad incremento della quota del fondo stesso.